

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;
- VISTA** la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07 agosto 1990;
- VISTO** l'art.9 della legge n.40 del 21 Aprile 1995;
- VISTO** l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;
- VISTO** l'art. 5, L.R. n. n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del'11 luglio 2000;
- VISTO** il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19 maggio 2003;
- VISTO** il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs. n.4/08;
- VISTO** l'art. 59 della L.R. 14 maggio 2009 n.6, così come modificato dal comma 41 dell'art.11 della L.R. n.26/2012;
- VISTA** la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;
- VISTO** il DPRS n.23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 comma 12 del citato D.Lgs. 152/06;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge Regionale. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della Legge Regionale 15 maggio 2015, n.9;
- VISTO** il foglio, prot. 47181 del 22 gennaio 2019, assunto al protocollo di questo Assessorato il 25 gennaio 2019 al n. 1804 , a firma del Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio" del Comune di Milazzo con il quale ha trasmesso per l'approvazione di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi alla "*Variante al Piano Regolatore Generale in esecuzione della sentenza del TAR di Catania n. 1060/2015. Ditta Patti Concetta*".
- VISTA** la nota del Serv. 3/DRU prot. n. 214 del 5 gennaio 2018 - Trasmessa via PEC – con la quale è stato notificato al Comune di Milazzo il D.A. n. 11/GAB del 3 gennaio 2018, con cui l'Assessore al Territorio ed Ambiente nella qualità di Autorità Competente per la VAS relativamente alla Variante di cui trattasi, ha rilasciato parere "*di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. a condizione che vengano messi in atto tutti gli accorgimenti, e misure di mitigazione/compensazione contenute nel Rapporto preliminare*";
- VISTA** la delibera del Commissario ad Acta n. 01 del 28 febbraio 2018 avente per oggetto: "*Variante al Piano Regolatore Generale in esecuzione della sentenza del TAR di Catania n. 1060/2015. Ditta Patti Concetta*";
- VISTI** gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del Commissario ad Acta n. 01 del 28 febbraio 2018;
- VISTA** la certificazione datata 15 gennaio 2019 a firma del Segretario Comunale del Comune di Milazzo, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera del Commissario ad Acta n. 01 del 28 febbraio 2018, attestante inoltre che non sono state presentate osservazioni/opposizioni avverso la stessa;
- VISTA** la nota prot. n. 35888 del 26 febbraio 2016 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74, relativamente alla Variante in argomento, ha espresso parere favorevole;
- VISTA** la nota prot. n. 2811 dell'11 febbraio 2019, con la quale l'U.O.3.1 del Servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 2 dell'11 febbraio 2019, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R.10/99, che

di seguito parzialmente si trascrive:

<<...*Omissis*...

RILEVATO che:

Il Comune di Milazzo, risulta dotato di P.R.G., adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 27 marzo 1986 ed approvato, dal DRU con decreto n. 958 del 24 luglio 1989 ai sensi dell'art.4 della L.R. 71/78, i cui vincoli preordinati all'espropriazione posti dallo stesso hanno perso efficacia per decorrenza dei termini;

Le Norme Tecniche di attuazione del suddetto strumento urbanistico sono state integrate con le modifiche introdotte con successivo decreto n. 434 del 9 giugno 1993;

Lo schema di massima della Variante Generale al P.R.G. è stato approvato con delibera commissariale n. 90 del 20 settembre 2004.

Da quanto emerge dagli atti, in particolare dalla relazione tecnica, si evince quanto di seguito esposto.

La variante in oggetto scaturisce dalla Sentenza TAR Sicilia, sez. di Catania n. 1060/2015 depositata il 9 aprile 2015, a seguito di ricorso presentato dalla Ditta Patti Concetta, con la quale ha dichiarato l'obbligo al Comune di Milazzo di provvedere a normare l'area di proprietà della stessa, ricadenti catastalmente al foglio di mappa n. 4 particella 418 del NCT del Comune medesimo, mediante l'adozione di una variante specifica o di variante generale.

L'area interessata è contraddistinta catastalmente al foglio di mappa 4 particella 418 si estende per una superficie catastale pari a mq. 555,00 e ricade nel vigente Piano Regolatore Generale in zona destinata a "Servizi" per la realizzazione di opere pubbliche, quindi soggetta ad esproprio.

Con la decadenza dei vincoli decennali cui sono soggette le aree destinate a servizi, il terreno in questione risulta normato dall'art. 9 del DPR 380/01, richiamato dall'art. 9, comma 3 del DPR 327/01, applicabile in Sicilia per effetto dell'art. 36 della L.R. n. 7/2002 che consente la realizzazione degli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dello stesso DPR 380/2001 (interventi di manutenzione straordinaria di restauro e risanamento conservativo).

L'area in argomento è situata ad una distanza di oltre 1.300 m dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Capo Milazzo" contraddistinto da codice ITA030032, per cui non è stato necessario procedere a valutazione di incidenza dell'intervento sul sito sopracitato ai sensi dell'ex art. 5 D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.

Per tale area né il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico di cui al decreto del 4 luglio 2000, né i decreti attuativi e Piani Stralcio hanno evidenziato fenomeni di dissesto o pericolosità.

L'area inoltre non risulta gravata da ulteriori vincoli oltre a quello sismico.

La nuova destinazione urbanistica che con la nuova variante si intende conferire è quella già prevista nella "Schema di Massima" della Variante Generale al Piano Regolatore Generale adottato con delibera commissariale n. 90 del 20 settembre 2004, a meno di una piccola parte di terreno, stimata in mq. 20,00, destinata a viabilità che servirà a raccordare la Via Porticella con la prevista strada di Piano che la metterà in collegamento con la Via Tono.

La destinazione urbanistica che si intende imprimere all'area è di z.t.o. "Bob", normata dall'art. 8 delle N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale.

La densità edilizia fondiaria max consentita nella z.t.o. è pari a 3,00 mc/mq, per cui su tale area è possibile insediare un volume max pari a mc. 1.590 (mq. 530x3,00 mc/mq).

Gli abitanti che si possono insediare in base all'art. 3 del D.M. 2/ aprile 1968 n. 1444 corrispondono a 20 (mc. 1.590,00:80).

La dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o parcheggio è stata verificata in sede di redazione dello Schema di Massima.

Gli interventi consentiti, gli strumenti di attuazione e le prescrizioni edificatorie sono quelli stabiliti dall'art. 8 delle N.T.A. del vigente P.R.G.

Le destinazioni ammesse sono quelle indicate per le destinazioni residenziali dell'art. 4 delle stesse NN.TT.AA.

Si riporta l'art. 8 N.T.A. e art. 4 NN.TT.AA.

Articolo 8 – Zona Bob

Residenziale dell'attuale periferia delimitata a sud dal vecchio tracciato ferroviario e a nord-ovest dalla contrada Tono, totalmente edificata a meno di lotti interclusi.

Comprende altresì le fasce dell'agro prospettanti su pubbliche vie e la cui profondità variabile in relazione alla profondità dei corpi di fabbrica esistenti.

Il margine interno di zona di queste ultime – salvo diversa indicazione grafica negli elaborati in scale al 5000 ed al 2000 – è di norma fissato alla distanza di m. 5 dalle facciate posteriori dei fabbricati esistenti ai margini stradali e di m. 30 dal margine stradale per i lotti liberi.

Interventi Consentiti

Ristrutturazione, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, nuove costruzioni.

Strumento di attuazione

Concessione edilizia

Prescrizioni edificatorie

1. Densità edilizia fondiaria max 3 mc/mq;
2. Altezza massima e numero dei piani : m 11-3 piani;

3. La distanza dai confini del lotto deve essere pari alla metà dell'altezza del fabbricato e, comunque, non inferiore a m. 5. E' consentita l'edificazione sia in aderenza che sul confine.
4. La distanza tra fabbricati deve essere pari a metà dell'altezza del fabbricato più alto con il minimo assoluto di m 5. E' prescritta, comunque, la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
5. Obbligo di arretramento dal margine stradale m. 3,00;
6. I fabbricati esistenti potranno mantenere la volumetria preesistente anche se in eccedenza all'indice di zona;
7. Le disposizioni inerenti le distanze dei fabbricati dal ciglio delle strade e quelle relative alla distanza tra fabbricati con interposte strade destinate al traffico di veicoli, devono essere adeguate alla normativa vigente in materia (Norma introdotta con il D.A. 434/DRU del 9.6.1993):

RITENUTO che:

In merito a quanto proposto dalla variante in esame, si ritiene di dover esprimere quanto segue:

1. le motivazioni riportate nella Delibera del Commissario ad Acta n. 01 del 28 febbraio 2018 di adozione della variante, a supporto della modifica proposta, appaiono congrue;
2. dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge;
3. con D.A.n.11/GAb del 04/04/2017 dell'Assessorato Regionale Territorio ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 4, del D.lgs.n.152/06 e s.m.i., la variante di che trattasi è stata ritenuta "...da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica" prevista dagli articoli 13 e 18 del D.lgs.n.152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel parere n.22/2017 del 16/03/2017 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica";
4. sono state adempiute le formalità previste per la pubblicazione nei modi e nei termini dell'art.3 della L.R.n.71/78 dell'atto deliberativo n. 01 del 28 febbraio 2018 di adozione della variante, e sulla stessa non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
5. la variante allo strumento urbanistico vigente, risulta supportata dal parere favorevole prot. n.35888 del 26 febbraio 2016 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, rilasciato ai sensi dell'art.13 L.n.64/74, che ha valutato la compatibilità geomorfologica dei luoghi con la nuova riclassificazione dell'area, anche in relazione all'assenza di fenomeni di dissesto censito dal PAI
6. sulla variante in argomento, non è stato acquisito il parere di competenza della Soprintendenza ai BB.CC.AA. in quanto lo stesso sarà espresso ai sensi degli artt.58 e 59 della l.r. n.71/78 in sede di Consiglio Regionale dell'Urbanistica.

CONSIDERATO che:

La compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata dall'Ufficio del Genio Civile di Messina che si è pronunciato con il parere sopra citato;

Il progetto in variante urbanistica, oggetto del presente parere, è stato oggetto di verifica ex art.12 D.lgs.152/06 dall'Autorità Competente, che si è espressa con con D.A.n.11/GAb del 3 gennaio 2018, ritenendo lo stesso escluso dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs.n.152/2006 e s.m.i..

Per quanto sopra espresso, ritenuto e considerato questa Unità Operativa 3.1 del Servizio 3/D.R.U., è del

PARERE

che la variante adottata con delibera di Commissario ad acta n. 01 del 28 febbraio 2018 avente per oggetto: " Variante al Piano Regolatore Generale in esecuzione della sentenza del TAR di Catania n. 1060/2015. Ditta Patti Concetta", identificata in catasto al foglio 4 particella 418 del Comune di Milazzo, per il cambio di destinazione urbanistica di area con vincoli preordinati all'esproprio scaduti, da zona a "Servizi" a zona "Bob", normata dall'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., sia assentibile, alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti che si sono già pronunciati, e pertanto, si sottopone il presente parere al CRU per l'espressione della dovuta valutazione ex art.58 della L.r.71/78, trovandosi nelle condizioni previste dall'art.9 della l.r.40/95.>>;

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 138 del 24 febbraio 2019, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<... Omissis...

Vista la nota del Servizio 3 - U.O. 3.1 del D.R.U. prot. 2811 dell'11 febbraio 2019 con la quale sono stati trasmessi, per il tramite del Dirigente Generale dell'Urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente alla proposta di parere n. 2 dell'11 febbraio 2019, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R. 10/99;

Visti gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere;

Udito il Relatore Arch Giovanni Grutta che ha esposto i contenuti della proposta di parere resa favorevolmente dall'Ufficio;

Sentito il Rappresentante della Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Messina che ha espresso parere favorevole poiché sull'area oggetto della variante non insistono vincoli;

Considerato che nel corso della discussione il Consiglio ha ritenuto di condividere la proposta dell'Ufficio, che pertanto è parte integrante del presente voto;

Per quanto il Consiglio esprime

Parere

Favorevole alla “variante al P.R.G. in esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania n. 1060/2015 – Ditta Patti Concetta” in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere n. 2 del 11.02.2019 del Servizio 3 –U.O. 3.1.>>;

RITENUTO di potere condividere il parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il voto n. 138 del 24 aprile 2019 assunto con riferimento alla proposta dell'U.Op. 3.1 del Servizio 3/DRU n. 2 dell'11 febbraio 2019;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

DECRETA

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti n. 138 del 24 aprile 2019 nonchè alle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri degli Uffici in premessa citati, è approvata la Variante al Piano Regolatore Generale di Milazzo, adottata con delibera del Commissario ad Acta n. 01 del 28 febbraio 2018;

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta di parere n. 2 dell'11 febbraio 2019 resa dall'U.O. 3.1 del Serv. 3/DRU;
2. Parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 138 del 24 aprile 2019;
3. Delibera del Commissario ad Acta n. 01 del 28 febbraio 2018 di adozione della Variante del P.R.G.;
4. Tav. A Relazione Tecnica;
5. Tav. 1 Inquadramento Territoriale scala 1:25.000;
6. Tav. 2 Stato di fatto –Aerofotogrammetria del territorio comunale con individuazione Area SIC scala 1:10.000;
7. Tav. 3 Aerofotogrammetria ed ortofoto dell'area oggetto della Variante estesa ad una congrua zona circostante scala 1:2000;
8. Tav. 4 Stato di fatto – Stralcio PRG Vigente scala 1:5000;
9. Tav. 5 Previsione Variante PRG Schema di massima scala 1:2000;
10. Tav. 6 Stralcio catastale scala 1:2000;
11. All. 8 Variante – Planimetria con Destinazione Urbanistica scala 1:2000;
12. All. 9 Relazione Geologica;

ART.3) Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio *online*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

ART.4) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

ART.5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

ART.6) Ai sensi dell'art. 68 della legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo,
22/05/2019

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Giovanni Salerno)
firmato